SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

12 luglio 2001

nella causa T-204/99, Olli Mattila contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee (1)

(Accesso ai documenti — Decisioni 93/731/CE e 94/90/CECA, CE, Euratom — Eccezione relativa alla protezione dell'interesse pubblico in materia di relazioni internazionali — Accesso parziale)

(2001/C 331/32)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-204/99, Olli Mattila, residente in Hyvinkää (Finlandia), rappresentato dagli avv.ti Z. Sundström e M. Kauppi, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig.ra J. Aussant e sig. M. Bauer) e Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. U. Wölker e X. Lewis), avente ad oggetto la domanda di annullamento delle decisioni della Commissione e del Consiglio, datate rispettivamente 5 e 12 luglio 1999, che negano al ricorrente l'accesso a taluni documenti, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, e dai sigg. R. García-Valdecasas e J.D. Cooke, giudici, cancelliere: sig.ra B. Pastor, amministratore principale, ha pronunciato, il 12 luglio 2001, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle del Consiglio e della Commissione.
- (1) GU C 333 del 20.11.1999.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

20 luglio 2001

nella causa T-351/99, Christian Brumter contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Dipendenti — Avviso di posto vacante — Nomina — Obbligo di motivazione — Scrutinio per merito comparativo dei candidati — Potere discrezionale dell'APN — Rapporto informativo — Domanda di trasferimento)

(2001/C 331/33)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-351/99, Christian Brumter, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles,

rappresentato dagli avv.ti J.-N. Louis, G.-F. Parmentier e V. Peere, con domicilio eletto in Lusemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.re C. Berardis-Kayser e F. Clotuche-Duvieusart), avente ad oggetto un ricorso diretto, da un lato, all'annullamento della decisione della Commissione 29 gennaio 1999, recante il rigetto della candidatura del ricorrente all'impiego indicato nell'avviso di posto vacante COM/173/98, e, dall'altro, all'annullamento della decisione 27 gennaio 1999, recante la nomina del sig. Gérard Zahlen a tale posto, il Tribunale (giudice unico: sig. J. Azizi); cancelliere: sig.ra B. Pastor, amministratore principale, ha pronunciato il 20 luglio 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La decisione della Commissione recante la nomina del sig. Zahlen al posto di cui all'avviso di posto vacante COM/173/98 e la decisione recante il rigetto della candidatura del sig. Brumter a tale posto sono annullate.
- 2) La convenuta è condannata alle spese.
- (1) GU C 63 del 4.3.2000.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

12 luglio 2001

nella causa T-131/00, Robert Charles Schochaert contro Consiglio dell'Unione europea (1)

(«Dipendenti — Diniego di promozione — Motivazione — Esame comparativo dei meriti — Ricorso di annullamento»)

(2001/C 331/34)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-131/00, Robert Charles Schochaert, dipendente del Consiglio dell'Unione europea, residente a Bruxelles, rappresentato dall'avv. J. A. Martin, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sigg. F. Anton e A. Pilette), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione del Consiglio di non promuovere il ricorrente al grado B 1 per l'esercizio di promozione 1999, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, e dai sigg. R. García-Valdecasas e J.D. Cooke, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 12 luglio 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La decisione del Consiglio di non promuovere il ricorrente al grado B 1 per l'esercizio di promozione 1999 è annullata.
- 2) Il Consiglio è condannato alle spese.
- (1) GU C 285 del 7.10.00.